

2010

Focus sul modello IX (equini destinati o no alla macellazione)



A.S.D. Cavallo e natura,
la vita secondo loro...

FOCUS SUL MODELLO IX (EQUINI DESTINATI O NO ALLA MACELLAZIONE)

Equide destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equide DPA) ed equide non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equide non DPA).

L'**equide** destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (**Equide DPA**) è l'equide per il quale il proprietario ha compilato e sottoscritto la dichiarazione di cui alla **Parte III - A del Capitolo IX del passaporto**

[Il sottoscritto proprietario (o facente le veci del proprietario) dichiara che l'animale designato dal presente documento di identificazione è destinato alla macellazione ai fini di consumo umano.]

Detta dichiarazione va sottoscritta dal proprietario dell'equide all'atto del rilascio del documento da parte dell'organismo a ciò deputato, il cui rappresentante (Veterinario USL) appone a conferma di tale dichiarazione la propria firma e timbro.

Tale dichiarazione potrà essere sospesa o annullata dal veterinario ufficiale in tutti i casi in cui quest'ultimo ritenga sussistano rischi per la salute del consumatore.

L'**equide** non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (**Equide non DPA**) è l'equide per il quale il proprietario ha compilato e sottoscritto la **Parte II del Capitolo IX del passaporto** [Il sottoscritto proprietario (o facente le veci del proprietario) dichiara che l'animale designato dal presente documento di identificazione non è destinato alla macellazione ai fini di consumo umano.]

Detta dichiarazione va sottoscritta dal proprietario dell'equide all'atto del rilascio del documento da parte dell'organismo a ciò deputato, il cui rappresentante (Veterinario ASL) appone a conferma di tale dichiarazione la propria firma e timbro.

La dichiarazione di esclusione dalla macellazione per la produzione di alimenti per il consumo umano è irreversibile e vincolante anche per gli eventuali futuri proprietari.

A tal proposito si suggerisce che il rappresentante dell'organismo individuato per il rilascio provveda ad invalidare opportunamente la Parte III - sezione A del Capitolo IX del passaporto.

Si ribadisce che ai sensi del regolamento 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, e del regolamento N. 852/2004, che detta norme di carattere generale al fine di offrire garanzie sulla sicurezza alimentare, ogni soggetto pubblico o privato che detiene, con o senza fini di lucro, un **Equide DPA** è definito "*impresa alimentare*", ricade perciò nella "*legislazione alimentare*" e la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare è definito "*Operatore del settore alimentare*".

Chiunque detiene un **Equide DPA** è quindi un Operatore del Settore Alimentare ed è tenuto a fornire garanzie sulla sicurezza alimentare dettate nei regolamenti 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e 183/2005.

Visto che la peculiarità degli allevamenti per affezione, ippico-sportivi, ecc. non pone gli allevatori stessi nella condizione ottimale per assolvere a tali obblighi, è consigliabile che in questa circostanza gli allevatori optino per l'esclusione dei loro animali dalla produzione di alimenti per uso umano.

In caso di dubbia identificazione l'**equide** sarà escluso definitivamente dalla macellazione per la produzione di alimenti per l'uomo. Nel caso in cui il passaporto sia del tutto mancante delle pagine riguardanti il capitolo IX° è necessario che si provveda a regolarizzare il documento tramite l'integrazione delle pagine mancanti, ovvero tramite rilascio di nuovo passaporto.

In attesa della regolarizzazione dei passaporti e in mancanza della dichiarazione di cui sopra a **equide DPA** determinerà l'esclusione dello stesso dalla macellazione per il consumo umano, fermo restando che gli equidi provvisti di passaporto "**regolarizzato DPA**" potranno essere ammessi alla macellazione per il consumo umano non prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di regolarizzazione con il rispetto di tutti gli obblighi previsti di registrazione dei trattamenti terapeutici.

Il caso particolare di **equide** non DPA, in promiscuità con altri soggetti DPA (equini, ovi-caprini o bovini), potrà essere ammesso purché anche per questi vengano adempiuti gli obblighi di tenuta dei registri dei farmaci.